

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

---

**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 95**

**Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura". (355)**

PESCA

**Aprile 2004**

## INDICE

<b>Premessa</b> .....	pag. 1
<b>Articolo 1</b> (Finalità e obiettivi) .....	pag. 1
<b>Articolo 2</b> (Tavolo azzurro) .....	pag. 1
<b>Articolo 3</b> (Commissione consultiva per la pesca e l'acquacoltura) .....	pag. 2
<b>Articolo 4</b> (Programmazione di settore) .....	pag. 3
<b>Articolo 5</b> (Finalità e contenuti del Programma nazionale) .....	pag. 4
<b>Articolo 6</b> (Imprenditore ittico).....	pag. 4
<b>Articolo 7</b> (Attività connesse).....	pag. 5
<b>Articolo 8</b> (Procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 7 marzo 2003, n. 38).....	pag. 6
<b>Articolo 9</b> (Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura).....	pag. 7
<b>Articolo 10</b> (Comitato finanziamenti).....	pag. 8
<b>Articolo 11</b> (Funzionamento degli organi collegiali).....	pag. 9
<b>Articolo 12</b> (Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura) .....	pag. 10
<b>Articolo 13</b> (Statistiche della pesca e dell'acquacoltura) .....	pag. 11
<b>Articolo 14</b> (Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche)....	pag. 12
<b>Articolo 15</b> (Fondo centrale per il credito peschereccio) .....	pag. 12

<b>Articolo 16</b> (Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura) .....	pag. 13
<b>Articolo 17</b> (Comunicazione istituzionale).....	pag. 14
<b>Articoli 18-19-20</b> .....	pag. 15
<b>Articolo 21</b> (Valutazione dei risultati dei programmi).....	pag. 15
<b>Articolo 22</b> (Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale).....	pag. 16
<b>Articolo 23</b> (Dotazioni finanziarie) .....	pag. 16

## **Premessa**

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, riguardante la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste. Si ricorda che, ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 1, l'attuazione della delega in parola non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 1**

*(Finalità e obiettivi)*

L'articolo in esame esplicita le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla norma, vale a dire dare attuazione alla legge delega 7 marzo 2003, n. 38, mediante l'emanazione del presente decreto legislativo per completare il processo di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura.

La relazione tecnica non prevede alcun onere.

Al riguardo, non vi è nulla da osservare.

### **Articolo 2**

*(Tavolo azzurro)*

L'articolo 2 istituisce il Tavolo azzurro finalizzato alla determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura nonché per consentire la concertazione permanente fra Stato, regioni e province autonome. Il Tavolo è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome nonché dai

rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle parti professionali di settore.

La relazione tecnica afferma che il Tavolo (di nuova istituzione) non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari, in quanto la partecipazione dei componenti è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza.

Al riguardo, si osserva che le spese di funzionamento del Tavolo non sono specificate, non potendosi, in tal modo, valutare la congruità degli attuali stanziamenti di bilancio a farvi fronte. Sarebbe pertanto opportuno che venissero fornite delucidazioni in merito, in particolare, ai possibili oneri connessi alle riunioni, ad esempio per le eventuali spese di missione dei componenti.

### **Articolo 3**

*(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)*

L'articolo in esame procede alla revisione della composizione della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura<sup>1</sup> presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato e dai rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle parti sociali e professionali di settore. Il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni ulteriori rappresentanti ed esperti del settore.

La RT afferma che la Commissione è un organo tuttora funzionante presso il MIPAF. La revisione apportata dalla norma dà luogo ad una

---

<sup>1</sup> Attualmente la Commissione è regolata dall'articolo 6 della legge n. 963/1965 e dall'articolo 29 della legge n 41/1982.

riduzione degli oneri per effetto della diminuzione del numero dei componenti, che si riduce da 49 a 41 membri. La RT quantifica in € 4.560,00 annui l'onere derivante dal funzionamento della Commissione.

Nulla da osservare attesa la riduzione dell'onere, salvo rilevare che la RT non fornisce delucidazioni in ordine alla metodologia utilizzata per quantificare la predetta somma, il che non consente di definire il risparmio conseguito, in termini di riduzione di spesa, rispetto alla vigente normativa. Sarebbe pertanto opportuno che venissero indicati separatamente gli oneri a legislazione vigente connessi al funzionamento della Commissione ed il numero di riunioni che vengono svolte nel corso dell'anno.

#### **Articolo 4**

*(Programmazione di settore)*

La norma regola la fase programmatica in materia di pesca e di acquicoltura relativa al programma nazionale triennale della pesca e l'acquicoltura ed ai programmi regionali.

La RT afferma che il Programma rappresenta una ridenominazione e ridefinizione semplificativa del Piano triennale previsto dalla legge n. 41/1982 e, di conseguenza, il fabbisogno finanziario risulta invariato ed è quello definito con la legge finanziaria 2004 a copertura della legge n. 267/1991.

Al riguardo, dal tenore della norma sembra che il Programma nazionale triennale della pesca e l'acquicoltura preveda finalità ed attività aggiuntive rispetto al precedente Piano triennale di cui alla legge n. 41/1982. Occorrerebbe, di conseguenza, chiarire tale punto, in relazione all'asserita assenza di oneri finanziari suppletivi.

## **Articolo 5**

*(Finalità e contenuti del Programma nazionale)*

Il comma 1 definisce il contenuto e gli obiettivi del Programma nazionale. Tale strumento si prefigge, in particolare, la valorizzazione della produzione della pesca e dell'acquacoltura, lo sviluppo delle opportunità occupazionali, la tutela del consumatore, la tutela della concorrenza sui mercati internazionali, lo sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura, la semplificazione delle procedure amministrative.

Il comma 2 assegna al Programma nazionale il compito di provvedere alla ripartizione delle risorse di bilancio necessarie alla realizzazione degli interventi individuati.

Il comma 3, individua i destinatari degli interventi del Programma nazionale.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte all'articolo precedente.

## **Articolo 6**

*(Imprenditore ittico)*

L'articolo in esame provvede alla definizione giuridica di imprenditore ittico, sia in forma singola che associata.

La RT afferma che le disposizioni in esame, aventi carattere meramente definitorio, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Al riguardo, si osserva che nella normativa vigente (D.lgs 18 maggio 2001, n. 226, art. 2) la definizione di imprenditore ittico, equiparato

all'imprenditore agricolo, non contempla in maniera esplicita l'esercizio dell'attività in forma associata, mentre sul piano fiscale l'esercizio associato dell'attività di pesca è già previsto.

L'ampliamento della definizione giuridica di imprenditore ittico potrebbe pertanto avere dei riflessi finanziari in relazione alle erogazioni di contributi o finanziamenti subordinati ad una data definizione giuridica di imprenditore ittico.

Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento sul punto.

## **Articolo 7**

*(Attività connesse)*

L'articolo individua le attività non propriamente attinenti a quelle della pesca e dell'acquacoltura che l'imprenditore ittico può svolgere in misura non prevalente e che in quanto tali si considerano attività connesse alla pesca e all'acquacoltura.

Anche in relazione alle disposizioni inerenti le attività connesse la RT afferma che esse hanno carattere meramente definitorio e, di conseguenza, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Al riguardo, si osserva che aver considerato connesse alla pesca attività, svolte in forma singola o associata, come l'ittiturismo, anche se in forma non prevalente, potrebbe comportare un impatto negativo sul gettito fiscale atteso che la vigente normativa, non considerando tali attività esplicitamente tra quelle svolte dall'imprenditore ittico, appare attualmente sottoporle ad un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello del settore ittico.



## **Articolo 8**

*(Procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 7 marzo 2003, n. 38)*

L'articolo in esame stabilisce le procedure da seguire per dare esecuzione ai progetti regionali rilevanti ai fini della tutela della concorrenza, nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Al fine di ricevere il giudizio di compatibilità con il mercato comune da parte della Commissione Europea, detti progetti regionali devono essere notificati al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento delle politiche di mercato che provvede alla presentazione agli organismi comunitari competenti. La presentazione dei progetti regionali è preceduta da una concertazione tra i dirigenti generali responsabili degli uffici per la pesca e l'acquacoltura delle regioni interessate coordinati dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura. La concertazione è prevista anche, ai fini di prevenire eventuali controversie, su argomenti che ne ravvisino l'opportunità.

La RT attribuisce alla disposizione carattere di norma procedurale che in quanto tale non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se non possano derivare oneri per le riunioni di concertazione necessarie alla presentazione dei progetti regionali alla Commissione Europea.

## Articolo 9

*(Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)*

L'articolo in esame, istituisce e definisce i compiti e la composizione del Comitato per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura<sup>2</sup>.

Il comma 2 stabilisce che per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del programma di ricerca il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale di istituti scientifici, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 7 prevede l'istituzione con decreto del direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e nell'ambito del Comitato, del Gruppo denominazione commerciale specie ittiche (GDCSI), composto da cinque membri.

La RT afferma che il Comitato rappresenta l'aggiornamento di un organo tecnico già esistente e previsto dalla legge n. 41/1982 e tuttora attivo. In quanto già preesistente, il Comitato non comporterebbe pertanto nuovi o maggiori oneri finanziari e non necessiterebbe di dotazioni integrative. La RT riferisce altresì che la norma comporta una riduzione degli oneri attualmente sostenuti per la diminuzione dei componenti da 34 a 16 e per l'esclusione dai gettoni di presenza degli esperti designati dalle parti sociali e professionali.

Per i 12 componenti rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali, la RT quantifica il gettone di partecipazione in € 240,00 lordi annui

---

<sup>2</sup> Nell'attuale normativa il Comitato è regolato dall'articolo 6 della legge n. 41/1982.

per ciascun componente e a carico delle dotazioni finanziarie previste dalla legge n. 267/1991, per un ammontare complessivo pari a € 2.880,00.

Al riguardo, oltre a rimandare alle considerazioni formulate al precedente articolo 3, si osserva che nulla viene affermato circa gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento del Gruppo denominazione commerciale specie ittiche (GDCSI).

Inoltre, sarebbe opportuno chiarire come si intende conseguire l'invarianza della spesa relativamente alla previsione, di cui al comma 2, dell'utilizzo di istituti scientifici nelle attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del programma di ricerca.

## **Articolo 10**

*(Comitato Finanziamenti)*

L'articolo istituisce il Comitato finanziamenti<sup>3</sup> presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura. Esso svolge compiti consultivi in tema di utilizzo di fondi pubblici nelle iniziative che coinvolgono il settore ittico, in particolare, di valutazione della compatibilità rispetto al Programma nazionale, delle iniziative nazionali e degli interventi comunitari strutturali in materia di pesca e acquacoltura.

Il Comitato, presieduto dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura, è composto da nove membri designati tra dirigenti delle amministrazioni centrali ed esperti di settore. A solo titolo consultivo partecipano al Comitato i rappresentanti delle parti sociali e professionali di

---

<sup>3</sup> Nella normativa vigente il Comitato è regolato dall'articolo 23 della legge n. 41/1982.

settore. L'organo, nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ha durata triennale.

La RT dichiara che la norma non implica nuovi o maggiori oneri finanziari per effetto della diminuzione dei componenti il Comitato dai 20 della vigente composizione ai 9 di quella proposta. L'onere, in particolare, si riduce per il contestuale effetto della diminuzione dei componenti e dall'esclusione del gettone di partecipazione alle rappresentanze sociali e professionali che partecipano a titolo consultivo. L'onere complessivo viene quantificato in € 2.160,00.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate al precedente articolo 3.

## **Articolo 11**

### *(Funzionamento degli organi collegiali)*

Il comma 1 prevede che gli organi collegiali individuati nelle disposizioni precedenti sono regolati dalle norme generali sul funzionamento degli organi collegiali ed eventualmente da regolamenti interni.

Il comma 2 stabilisce che la partecipazione dei rappresentanti al Tavolo azzurro, di cui al precedente articolo 2 nonché la partecipazione dei rappresentanti della pubblica amministrazione e delle associazioni ed organizzazioni nazionali e degli esperti nell'ambito degli organi collegiali, di cui ai punti precedenti, è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 attribuisce ai presidenti degli organi collegiali la possibilità di invitare ulteriori funzionari o esperti qualora per gli argomenti trattati se ne appalesi l'esigenza.

Il comma 4 assegna a funzionari della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura le funzioni di segretario e vicesegretario degli organi collegiali in esame.

La RT afferma che la norma, di carattere generale, non comporta nuovi o maggiori oneri. Inoltre, si dichiara che i commi 2 e 3 sono stati formulati tenendo presente le osservazioni addotte dal Ministero dell'economia e delle finanze per limitare le spese di partecipazione agli organi collegiali e limitare il ricorso agli esperti esterni.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 2.

## **Articolo 12**

*(Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura)*

Il comma 1, istituisce presso le Capitanerie di porto, la Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura<sup>4</sup> e ne determina la composizione.

Il comma 2 ne definisce i compiti esclusivamente consultivi.

Il comma 3 determina la durata triennale della Commissione di nomina del Capo del compartimento marittimo.

È prevista la partecipazione alle riunioni, senza diritto di voto, di esperti e rappresentanti di settore.

---

<sup>4</sup> La Commissione è attualmente regolata dagli articoli 7 e 8 della legge n. 963/1965.

Il comma 7 stabilisce che la partecipazione alle sedute della Commissione è assicurata, nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT sottolinea la riduzione della composizione della Commissione rispetto alla vigente struttura e la non attribuzione del gettone di partecipazione ai membri maggiormente rappresentativi del settore. Si afferma pertanto che nessun nuovo o maggior onere finanziario discende dalla disposizione.

Al riguardo, si osserva che le spese di funzionamento della Commissione non sono specificate, il che impedisce di valutare la congruità degli attuali stanziamenti di bilancio a farvi fronte. L'esclusione della corresponsione del gettone di presenza ai rappresentanti del settore non appare sufficiente ad esaurire la totalità delle spese di funzionamento della Commissione. Inoltre, si evidenzia che, pur affermando la RT la mancata corresponsione del gettone di presenza nei confronti dei membri maggiormente rappresentativi del settore, non è chiaro se tale ipotesi si riferisca a tutti i componenti della Commissione o solo ad una parte di essi.

### **Articolo 13**

*(Statistiche della pesca e dell'acquacoltura)*

L'articolo disciplina la procedura per l'elaborazione dei programmi di produzione dei dati statistici relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura e assegna al personale civile addetto alla raccolta dei dati statistici delle direzioni

marittime e delle sezioni pesca dei compartimenti marittimi, i compiti di raccolta dati.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anche per la mancata previsione di un nuovo comitato per le tematiche statistiche.

Al riguardo, non si ravvisano aspetti rilevanti per quanto di competenza.

## **Articolo 14**

*(Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche)*

L'articolo individua e disciplina le funzioni pubbliche per l'attuazione delle norme comunitarie ed internazionali in materia di sostenibilità, controllo dello sforzo di pesca, gestione e tutela delle risorse idriche.

La RT asserisce che la disposizione conferma le esistenti funzioni pubbliche in materia di pesca e, pertanto, nessun nuovo o maggiore onere finanziario deriva per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

## **Articolo 15**

*(Fondo centrale per il credito peschereccio)*

L'articolo regola l'attivazione di mutui a tasso agevolato da parte del Fondo centrale per il credito peschereccio<sup>5</sup>. Destinatari dei mutui sono gli imprenditori ittici e riguardano prevalentemente lavori di ammodernamento e

---

<sup>5</sup> Il Fondo è stato istituito dall'articolo 10 della legge n. 41/1982.

trasformazione delle unità di pesca e, in materia di acquacoltura, progetti multiregionali di tutela degli ecosistemi.

La dotazione del Fondo è alimentata con le risorse finanziarie stabilite dal Programma nazionale, con le rate di ammortamento dei mutui concessi, con le eventuali risorse per estinzione anticipata di mutui e con gli interessi e le eventuali penalità.

La RT afferma che la norma, essendo confermativa del Fondo centrale per il credito peschereccio, non comporta dotazioni finanziarie aggiuntive e che il fabbisogno finanziario risulta invariato e garantito dalla legge n. 267/1991.

Al riguardo, si segnala che la riformulazione della disciplina, rispetto alla legislazione vigente, potrebbe comportare indirettamente la necessità di una ulteriore dotazione finanziaria a favore del fondo, anche in considerazione della ridefinizione giuridica di imprenditore ittico di cui al precedente articolo 7. Appare opportuno, quindi, che il Governo produca ulteriori elementi valutativi in merito al numero dei potenziali beneficiari dei mutui e dell'ammontare complessivo dei mutui attivabili, fornendo, inoltre, l'assicurazione che l'ammontare dei fondi esistenti sia sufficiente a fronteggiare le potenziali richieste.

## **Articolo 16**

*(Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura)*

L'articolo istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura<sup>6</sup> finalizzato ad erogazioni finanziarie a favore di imprenditori

---

<sup>6</sup> Il Fondo è stato istituito con la legge 5 febbraio 1992, n. 72



ittici che abbiano subito gravi danni alle strutture o alla produzione in seguito a calamità o ad eccezionali avversità metereologiche. Erogazioni sono previste anche nei confronti di eredi dei lavoratori delle navi da pesca o addetti agli impianti di acquacoltura deceduti per causa di servizio o a seguito di avversità meteo. Il fondo può inoltre disporre contributi sui premi delle polizze assicurative per danni alle imprese ittiche per eventi accidentali.

La dotazione del fondo è stabilita con il Programma nazionale.

I criteri di attuazione delle erogazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.

La RT afferma che la disposizione non comporta dotazioni finanziarie aggiuntive e che il fabbisogno risulta invariato e assicurato dalla legge n. 267/91.

Al riguardo, si ribadisce quanto osservato per l'articolo 15.

## **Articolo 17**

*(Comunicazione istituzionale)*

L'articolo in esame attribuisce un ruolo determinante alla informazione e comunicazione istituzionale a tutela della concorrenza e finalizzata a dare maggiori garanzie alimentari ed ambientali ai consumatori.

La RT asserisce che l'articolo non comporta dotazioni finanziarie aggiuntive e che il fabbisogno è invariato ed assicurato con la legge n. 267/1991.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni di cui al successivo articolo 23.

## **Articoli 18 - 19 - 20**

Gli articoli in esame prevedono una serie di misure volte a favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa e della produzione ittica, la tutela della concorrenza delle cooperative e delle imprese sui mercati nazionali ed internazionali, la tutela dell'occupazione e il miglioramento delle garanzie sociali e di sicurezza dei lavoratori di settore.

Per conseguire i suddetti obiettivi il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative.

La RT afferma che le disposizioni non comportano dotazioni finanziarie aggiuntive e che il fabbisogno finanziario è invariato ed è assicurato dalla legge n. 267/1991.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni di cui al successivo articolo 23.

## **Articolo 21**

*(Valutazione dei risultati dei programmi)*

L'articolo introduce un sistema di valutazione dei risultati conseguiti dai programmi annuali e pluriennali in attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20.

La RT non fa discendere dalla norma nessun nuovo o maggiore onere finanziario.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni del successivo articolo 23.

## **Articolo 22**

*(Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale)*

L'articolo in esame, al fine del conseguimento degli obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale, stabilisce che il Programma nazionale promuova studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima.

La RT sostiene che la disposizione non dà luogo a nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto le azioni ivi previste rientrano nei precedenti artt. 5, 18, 19 e 20.

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni di cui al successivo articolo.

## **Articolo 23**

*(Dotazioni finanziarie)*

L'articolo provvede alla copertura finanziaria delle disposizioni del presente provvedimento per gli anni 2004, 2005 e 2006 mediante gli stanziamenti, previsti nella tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 267. Per gli anni successivi si provvederà mediante l'indicazione nelle future leggi finanziarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Sul punto occorre segnalare, peraltro, che gli stanziamenti della tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 si riferiscono unicamente agli interventi di cui al comma 1, articolo 1 della legge n. 267/1991, mentre l'articolo 23 del presente

provvedimento fa riferimento anche agli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2 della legge n. 267/1991.

La RT si limita ad affermare che l'articolo in questione è stato formulato secondo le indicazioni pervenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio.

Al riguardo, nel richiamare quanto rilevato in riferimento al complesso delle disposizioni che rinviano alle disponibilità finanziarie già previste a legislazione vigente ai sensi della legge 267/1991 (articoli 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22), atteso che gli interventi del presente provvedimento appaiono solo in parte sostitutivi di quelli originari, occorre che il Governo chiarisca, anche mediante idonei elementi di quantificazione, se la normativa risultante possa trovare copertura sulle disponibilità della predetta legge n. 267/1991, ovvero se le risorse finanziarie complessive siano coerenti con il complesso degli interventi previsti dal presente provvedimento e quindi sia con quelli già previsti a legislazione vigente che con quelli introdotti o modificati con la normativa in parola.